


COMUNE DI BENTIVOGLIO




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT

DATA E PROT

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

NUOVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI BENTIVOGLIO PROGETTOESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

N° PROGRESSIVO ELABORATO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Daniele Biondi

PROPRIETÀ

**AZIENDA USL
DI BOLOGNA**

**DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 DEL 26/10/2016**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)**

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Loris Amaduzzi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

P.Ind. Leonardo Belloni

DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Chiara Glibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Geom. Umberta Ugolini

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

Responsabile UO Servizio
Progettazione Edile

Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PRESIDIO: OSPEDALE DI BENTIVOGLIO

COLLABORATORE

Avv. Arianna Laurenti

EDIFICIO:

CODICE EDIFICIO

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE PROG.

PE

ELAB N.

EG SC

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.

DATA

Luglio 2017

FILE

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Arianna Laurenti

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.

AB12 Arch. progettista

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 7.0 del 15/02/2015

1

3

2

4

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA USL DI BOLOGNA

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio.

L'anno duemila ____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, (di seguito denominata semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato in forza di _____;

b) l'impresa _____ con sede legale in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, rappresentata da _____ nato a _____, il _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

_____ ⁽¹⁾ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede legale in _____,

via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

2 - impresa _____

con sede in _____,

via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

PREMESSO

- che con determinazione del direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale deliberazione del Direttore Generale n. 2522 in data 25/8/2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio da porre a base di gara, per un importo pari ad Euro 3.007.302,57 di cui euro 2.922.302,57 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 85.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha formulato un offerta a prezzi unitari che si traduce nel ribasso percentuale del _____%;
- che ai sensi dell'articolo 31, comma 4 lett.e, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento ha accertato la

disponibilità delle aree con verbale di cantierabilità in data _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati in particolare all'osservanza della disciplina di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ad opera del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)

di cui:

- a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro ottantacinquemila per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. dddd), e art. 59, c. 5-bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione - Direzione del cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto s'intenderà risolto qualora le transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario e postale.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L., UNICREDIT BANCA - Bologna – nei termini e con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione di fattura elettronica con le modalità ivi previste (cfr. art. 27).
3. L'appaltatore conduce i lavori personalmente.

(ovvero, in alternativa)

3. L'appaltatore non conduce i lavori personalmente e, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto conferisce mandato con rappresentanza, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, con atto pubblico _____ e deposito presso la stazione appaltante, allegato _____ al presente schema di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. Si richiama l'articolo 12 "Direttore di cantiere" del Capitolato speciale d'appalto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato all'articolo 18 "Termini per l'ultimazione dei lavori" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, c.2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere all'articolo 18 "Termini per l'ultimazione dei lavori", per ogni giorno naturale consecutivo è applicata la penale indicata all'articolo 22 "Penali in caso di ritardo", del Capitolato speciale d'appalto, corrispondente a euro _____ .⁽²⁾

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori secondo quanto stabilito agli articoli 20 "Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori" e 21 "Sospensioni ordinate dal RUP" del Capitolato speciale d'appalto.

2. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
3. Qualora i periodi di sospensione ordinati dal RUP per cause di pubblico interesse o particolare necessità superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, in particolare agli articoli 66 "Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore" e 67 "Obblighi speciali a carico dell'appaltatore".
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto specificato agli articoli 33 "Lavori a misura", 34 "Lavori a corpo", 35 "Lavori in economia" e 36 "Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera" del capitolato speciale d'appalto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Si applica quanto previsto all'articolo 31 "Revisione dei prezzi" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento —secondo quanto previsto all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui alle linee guida dell'ANAC "Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto" punto 4.5.6.
3. Si richiamano gli articoli 41 "Variazione dei lavori" e 42 "Varianti per errori od omissioni progettuali" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Si applica quanto stabilito dagli articoli 26 "Anticipazione", 27 "Pagamenti in acconto" e 28 "Pagamenti a saldo" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. Si applica quanto previsto dagli articoli 29 "Ritardi nel pagamento delle rate di acconto" e 30 "Ritardi nel pagamento delle rate di saldo" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Si applica quanto previsto agli articoli 62 "Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione", 63 "Termini per il collaudo o accertamento della regolare

esecuzione”, 64 “Presenza in consegna dei lavori ultimati” e 65 “Garanzia” del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. Si applicano gli articoli 25 “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini” e 61 “Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori” del Capitolato speciale d’appalto:
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

1. Si applica quanto previsto agli articoli 54 “Riserve e istanze dell’appaltatore”, 55 “Accordo bonario” e 56 “Definizione delle controversie” del Capitolato speciale d’appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi all'articolo 30, comma 5 e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera c), allo stesso decreto legislativo, la Stazione appaltante ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario, in corso di validità.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato o al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 «Nuovo Codice antimafia» si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 21. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti;
3. Tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 2, e

dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
5. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 11 dell'articolo 118 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010;
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106, c.1, lett. d) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall'articolo 105 del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 53 "Pagamento dei subappaltatori" del Capitolato speciale d'appalto.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____⁽³⁾ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società / dall'istituto _____⁽⁴⁾ agenzia/filiale di _____⁽⁴⁾ per l'importo di euro _____ pari al _____⁽⁵⁾ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti e di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 (cfr. art.

103, c.9, del Codice del Contratti).

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà o di proprietà della stazione appaltante, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____
con i massimali indicati all'articolo 40 "Obblighi assicurativi a carico dell'impresa" del Capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti indicati all'articolo 9 "Documenti che fanno parte del contratto" del Capitolato speciale d'appalto.
- 2) Costituisce documento contrattuale anche l'offerta tecnica dell'Appaltatore prot. n° _____ del _____.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, i decreti ministeriali e le Linee Guida ANAC in esso richiamati, nonché il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto in misura del 10%.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 7 (Penale per i ritardi), 8 (Sospensioni o riprese dei lavori), 16 (Risoluzione del contratto), 17 (Controversie), 18.3 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – trattenute / escussione

garanzia), 22 (Subappalto – limiti quantitativi) **del presente contratto** e agli articoli 20 (Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori), 21 (Sospensioni ordinate dal RUP), 22 (Penali in caso di ritardo), 24 (Inderogabilità dei termini di esecuzione), 25 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), 32 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 51 (Subappalto), 56 (Definizione delle controversie), par. 2, 57 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), par. 2, 63 (Termini per il collaudo), 73 (Penali per inadempienze) **del capitolato speciale d'appalto – parte generale.**

L'appaltatore

-
- ¹ *Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.*
 - ² *Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.*
 - ³ *Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*
 - ⁴ *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*
 - ⁵ *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*